

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

75° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1971

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione ed approvazione:

« Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia e modifica alle norme sulla nomina dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1935) (D'iniziativa dei deputati Orlandi e Palmiotti) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 743

PUCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 743

Rinvio della discussione:

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) un mutuo di lire 3 miliardi » (1984):

PRESIDENTE 744

Discussione ed approvazione:

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al

rifornimento idrico del comune medesimo » (1986) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 742

PUCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 742

RIGHETTI, *relatore alla Commissione* . . 742

Discussione ed approvazione:

« Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato » (2001) (D'iniziativa dei deputati Novella ed altri; Storti ed altri; Polotti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 744, 745, 750 e *passim*

CORRIAS Efisio, *f.f. relatore alla Commissione* 744, 747

DEL NERO 746, 749

FALCUCCI Franca 746, 747, 749 e *passim*

LA PENNA, *sottosegretario di Stato per la sanità* 746, 750

MINELLA MOLINARI 755

PALUMBO 755

PERRINO 747

SOTGIU 746, 747, 750 e *passim*

VENANZI 749

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1971)

La seduta ha inizio alle ore 18,30.

Sono presenti i senatori: Bermani, Bisori, Corrias Alfredo, Corrias Efsio, Del Nero, Li Causi, Palumbo, Righetti, Schiavone, Sotgiu, Tesauo, Turchi, Venanzi e Volgger.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Bartolomei, Dalvit, Fabiani, Gianquinto, Mazzarolli, Perna, Secchia e Treu sono sostituiti rispettivamente dai senatori Barra, De Leoni, Farneti Ariella, Abbiati Greco Casotti Dolores, Perrino, Orlandi, Minella Molinari Angiola e Falcucci Franca.

Intervengono il Ministro della sanità Mariotti, il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero La Pena ed il sottosegretario di Stato per l'interno Pucci.

V E N A N Z I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » (1986) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Righetti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

R I G H E T T I , relatore alla Commissione. Il presente disegno di legge, per il quale esprimo parere favorevole, si propone di concedere un contributo statale di annue lire 33.750.000 a favore del comune di Gori-

zia, a titolo di concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione, per il periodo dal 16 settembre 1969 al 15 settembre 1971.

P R E S I D E N T E . Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a e la 6^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

P U C C I , sottosegretario di Stato per l'interno. Dichiaro che il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È concesso al comune di Gorizia un contributo annuo di lire 33.750.000 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1969 al 15 settembre 1971.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia e modifica alle norme sulla nomina dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1935), d'iniziativa dei deputati Orlandi e Palmiotti (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia e modifica alle norme sulla nomina dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », d'iniziativa dei deputati Orlandi e Palmiotti, già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè il relatore alla Commissione, senatore Treu, è assente, riferirò io stesso sul disegno di legge.

Il provvedimento, nei primi tre articoli, prevede, per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 1972, taluni benefici di carriera per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia. Infine, l'articolo 4 dispone, in sostituzione della norma vigente, che la nomina dei medici civili incaricati del servizio sanitario nei reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza venga conferita dal prefetto, e che il compenso ad essi spettante sia stabilito dal prefetto medesimo.

Esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Comunico, inoltre, che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole. Poichè sono trascorsi i termini regolamentari senza che la 12^a Commissione abbia espresso il suo parere, ai sensi dell'articolo 39, comma secondo, del Regolamento, possiamo procedere alla discussione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro che il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per un periodo di due anni a partire dal 1° gennaio 1972, per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia non si applicano le disposizioni previste dalla lettera e) della tabella annessa alla legge 7 febbraio 1968, n. 75, e si prescinde dai periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, previste dalla colonna III della stessa tabella.

(È approvato).

Art. 2.

In deroga al numero delle promozioni annuali di cui alla colonna V della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75, nel predetto periodo di due anni gli ufficiali medici di polizia fino al grado di tenente colonnello saranno promossi ai gradi ove esistono vacanze organiche in numero pari alle vacanze stesse, semprechè abbiano maturato due anni di anzianità nel grado immediatamente inferiore a quello ove esistono i posti vacanti in ruolo.

Per lo stesso periodo saranno valutati ufficiali medici in numero doppio delle promozioni da conferire.

(È approvato).

Art. 3.

La eventuale eccedenza nel grado di maggiore nel 1971 per effetto dell'applicazione della disposizione transitoria della lettera f) della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75, verrà riassorbita con le vacanze organiche che si formeranno nel grado di maggiore nell'anno successivo.

(È approvato).

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« La nomina ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è devoluta alla competenza del prefetto, sentito il medico provinciale. Il compenso spettante ai medici incaricati sarà pure stabilito dal prefetto entro i limiti fissati dal Ministro dell'interno sulla base della forza dei reparti e delle condizioni locali, d'intesa con i Ministri del tesoro e della sanità ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) un mutuo di lire 3 miliardi » (1984)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) un mutuo di lire 3 miliardi ».

Poichè non è ancora pervenuto il richiesto parere della 6^a Commissione sul disegno di legge, propongo che la sua discussione sia rinviata ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Sospendo la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Piano quinquennale per l'istituzione di asilini comunali con il concorso dello Stato » (2001), d'iniziativa dei deputati Novella ed altri; Storti ed altri; Polotti ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Piano quinquennale per l'istituzione di asilini comunali con il concorso dello Stato » d'iniziativa dei deputati Novella, Gessi Nives, Alini, Ballardini, Fibbi Giulietta, Ognibene; Storti, Scalia, Biaggi, Gitti, Pisicchio; Polotti, Della Briotta, Achilli, Gunnella, Zaffanella, Mezza Maria Vittoria, Corti, Santi, Mosca, già approvato dalla Camera dei deputati.

Essendo il senatore Dalvit assente per altri impegni parlamentari, prego il senatore Efisio Corrias di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C O R R I A S E F I S I O , *f.f. relatore alla Commissione*. Il provvedimento al nostro esame riguarda una materia estremamente delicata e complessa sulla cui importanza non credo sia necessario richiamare ulteriormente l'attenzione degli onorevoli colleghi.

Il disegno di legge in esame è stato oggetto di ampia ed approfondita elaborazione da parte della Camera dei deputati: ritengo quindi che possa essere approvato senza modificazioni, in considerazione anche dei motivi di urgenza che ne consigliano la sollecita approvazione.

Non posso però astenermi dal formulare talune osservazioni, anche se spero che queste possano essere superate nel corso della discussione generale a seguito delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e dell'approvazione di eventuali ordini del giorno.

La 5^a e la 11^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge. La 12^a Commissione, invece, ha mosso alcuni rilievi che potranno essere considerati in sede di esame e discussione degli articoli

e che comunque non sono tali da giustificare, data l'urgenza, ulteriori ritardi nella approvazione del provvedimento.

La legge n. 860 del 1950 era inadeguata ed ha avuto anche scarsa applicazione perchè generalmente non gradita.

La lavoratrice non vuole portare il proprio bambino nell'ambiente di lavoro, preferisce per lui un servizio assistenziale che sia collegato anche territorialmente al nucleo familiare. Di qui la necessità di affidare la gestione del servizio agli enti locali, quali organi più qualificati a soddisfare questa esigenza, in quanto più immediatamente interpreti di essa.

Il problema non è solo quello di custodire i bambini per dare alla lavoratrice la possibilità di lavorare: si tratta di creare degli asili-nido in cui sia possibile attuare una vera e propria tutela della sanità dell'infanzia.

Una prima osservazione che intendo formulare sul provvedimento riguarda il mancato riferimento nell'articolo 2 alle regioni a statuto speciale; non vorrei che si creasse così una discriminante che non sarebbe nè corretta nè accettabile. E le provincie di Trento e Bolzano?

Sarà necessario poi, a mio avviso, vedere concretamente, nella pratica, se i criteri di ripartizione richiamati nello stesso articolo 2 siano ancora validi, o se invece non convenga cercare altri parametri più rispondenti alle esigenze che si pongono nel settore.

Per quanto riguarda l'articolo 6, mi auguro che le regioni, quando stabiliranno le priorità di intervento, lo facciano con criteri uniformi, perchè una divergenza di questi criteri potrebbe creare situazioni diverse da regione a regione. È vero che quando una regione ha una sua autonomia ed una sua competenza particolare, in ordine ad un finanziamento proprio, ciò si verifica di regola: ma in questo caso, trattandosi di fondi dello Stato e prevedendo la legge alcune direttive di massima, non sarebbe male che le regioni si attenessero ad alcuni criteri uniformi.

Desidererei poi un chiarimento da parte del rappresentante del Governo in ordine al terzo comma dell'articolo 5. Non mi sem-

brano molto ben definiti gli adempimenti del Ministero della sanità in relazione al piano regionale trasmesso entro il 31 ottobre di ogni anno. Mi sembra che ci sia qualche incongruenza cronologica rispetto a quanto stabilito negli articoli 2 e 3.

Devo infine lamentare la genericità dei criteri fissati nel n. 3 dell'articolo 6, concernenti l'obbligo degli asili-nido di essere dotati di personale qualificato, sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino.

A questo riguardo, penso che sia necessario stabilire alcuni requisiti di titoli e di capacità per evitare che si ripetano i gravi inconvenienti lamentati finora in relazione alla carenza di personale o alla sua scarsa preparazione.

Con queste osservazioni, penso di poter concludere la mia breve relazione, forse un poco lacunosa, a causa dello scarso tempo a disposizione. Ritengo, comunque, di aver sottolineato sufficientemente i vari aspetti del provvedimento ed invito la Commissione ad approvarlo.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Efisio Corrias della sua ampia relazione.

Ricordo che — come è già stato fatto presente dal relatore — la 5^a e l'11^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge, senza alcuna osservazione. La 12^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La 12^a Commissione, nell'esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo, ritiene di dover formulare le seguenti raccomandazioni:

1) sarebbe opportuno stabilire che almeno il 50 per cento degli asili-nido venga istituito nel Centro-Sud;

2) che il Ministero della sanità definisca i profili professionali del personale qualificato per l'assistenza (punto 3, articolo 6);

3) che venga garantito oltre che la vigilanza igienico-sanitaria anche il controllo psico-pedagogico (articolo 7) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L N E R O . Premetto che non è mia intenzione presentare emendamenti al disegno di legge in esame, stante l'urgenza di approvarlo sollecitamente. Devo però dire che ritengo che il provvedimento debba essere considerato come uno dei tanti provvedimenti che dovranno assicurare e completare il quadro di una politica organica della famiglia.

Ribadisco quanto detto dal relatore in ordine alla genericità dei criteri indicati nel n. 3 dell'articolo 6 ed invito il Governo ad assicurarsi scrupolosamente che siano dettate precise direttive al fine di garantire una idonea qualificazione del personale da adibire agli asili-nido.

Devo anche sottolineare l'esiguità dei finanziamenti contemplati nel disegno di legge in esame: infatti, a fronte di una spesa che può calcolarsi intorno ai 76 miliardi annui, verrà erogata una spesa massima di 18 miliardi all'anno.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il contributo non sarà dato a tutti gli asili; al quarto comma dell'articolo 1 è detto chiaramente « con preferenza ».

D E L N E R O . In questo caso ne dovrei fare una questione di merito. Non mi sembra giusta questa discriminazione.

A ben riflettere, tuttavia, il mio rilievo sull'inadeguatezza dello stanziamento potrebbe essere superato se si intendesse riconoscere un carattere flessibile alla spesa da erogare in relazione ad un possibile maggiore introito delle somme di cui alla lettera a) dell'articolo 9 ed, in mancanza di un tale maggiore introito, si attribuisse al numero di 3.800 asili-nido, indicati nel disegno di legge, il carattere di una indicazione programmatica ottimale.

Comunque, in merito, vorrei un chiarimento più preciso.

F A L C U C C I . Vorrei esporre alcune osservazioni, premettendo che, essendo evidente la volontà politica, manifestatasi in seno alla Commissione, di giungere nella

presente seduta all'approvazione del disegno di legge, ogni considerazione sul merito del suo contenuto appare ormai superata.

Invece, se dovessimo in concreto aprire una discussione effettiva di merito, dovremmo fare un rilievo al disegno di legge: l'attuale testo è il risultato di un'operazione che solamente in parte è stata realizzata, rispetto al precedente testo. Il provvedimento originario, invero, prevedeva un tipo di soluzione legislativa che non teneva conto dell'attuazione dell'ordinamento regionale. Ora ci si è avviati su una strada giusta, solo che non si è stati coerenti fino in fondo. In effetti, questo disegno di legge avrebbe dovuto essere concepito esclusivamente come un provvedimento di mero finanziamento: essendosi invece attuato ciò in modo spurio, si comprendono i rilievi del collega Del Nero.

Il disegno di legge, in sostanza, doveva articolarsi secondo questo schema: lo Stato, per concorrere alla realizzazione degli asili-nido, mette a disposizione un fondo determinato in favore delle regioni e i criteri di ripartizione di tale fondo sono stabiliti dalle regioni medesime.

Con questo nuovo testo, ripeto, non si è fatto un provvedimento in tutto corretto: comunque, esprimo voto favorevole alla sua approvazione.

S O T G I U . Neppure io desidero entrare nel merito del disegno di legge, perchè anch'io sono del parere che debba prevalere, come in effetti sta prevalendo, la opportunità politica di concludere questo ciclo di lavori del Senato con l'approvazione del provvedimento.

Se, invece, entrassimo nel merito del disegno di legge probabilmente dovremmo approfondire alcuni suoi punti e, forse, non tutto quanto è in esso contenuto potrebbe trovare piena adesione da parte nostra.

C'è, tuttavia, un modo per cercare di ovviare ad alcuni inconvenienti che sono emersi da questa discussione. Mi riferisco, in particolare, a quanto ha sottolineato il senatore Efisio Corrias: in effetti la dizione dell'articolo 2 potrebbe lasciar supporre che dalla ripartizione dei fondi siano esclu-

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1971)

se le regioni a statuto speciale. Al riguardo, pertanto, mi riprometto di presentare un ordine del giorno per invitare il Governo a non escludere dalla ripartizione del fondo le regioni a statuto speciale e le provincie di Trento e di Bolzano.

F A L C U C C I . Non comprendo perchè rischio di essere escluse dalla ripartizione le regioni a statuto speciale.

C O R R I A S E F I S I O , *f.f. relatore alla Commissione*. I criteri per la ripartizione sono quelli contenuti nella legge che riguarda il finanziamento in favore delle regioni a statuto ordinario: però in precedenza si parla delle regioni in senso generale.

S O T G I U . Ritenevo che alla mancata indicazione, all'articolo 2, delle regioni a statuto speciale, lamentata dal relatore, si potesse ovviare con un ordine del giorno che invitasse il Governo a ripartire il fondo contemplato in tale articolo anche tra le regioni a statuto speciale e le provincie di Trento e Bolzano.

F A L C U C C I . Credo che il problema si ponga solo per il Trentino-Alto Adige dove la competenza non è più della regione ma delle due provincie.

C O R R I A S E F I S I O , *f.f. relatore alla Commissione*. In base ad un più approfondito esame della norma, credo si possa desumere che il richiamo alla legge sui provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario sia fatto solo in funzione dell'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo. Penso quindi che la formulazione letterale dell'articolo 2 si riferisca a tutte le regioni.

P E R R I N O . Premetto che voterò, come ho già fatto in sede di formulazione del parere da parte della Commissione igiene e sanità, a favore dell'approvazione del disegno di legge in esame. Ciò nonostante, non

posso mancare di fare alcuni rilievi che cercherò poi di riassumere in un ordine del giorno.

Questo provvedimento interviene finalmente dopo una lunghissima attesa; nel 1966 si erano ravvivate alcune speranze con l'approvazione del piano quinquennale che prevedeva la costruzione di 3.800 asili-nido, ma in forza di quella legge non ne fu realizzato neanche uno, e quei pochi che sono stati istituiti (circa una trentina) dagli enti locali sono rimasti inoperosi per mancanza di organizzazione, di attrezzature e per mancanza dei fondi necessari.

Questa meta dei 3.800 asili-nido indicata nel disegno di legge in esame è però solo la prima tappa di un lungo cammino perchè, se il nostro Paese vuole veramente creare una rete — diciamo — capillare di asili-nido, dovrà realizzarne almeno diecimila. Solo così si potrà corrispondere alle esigenze delle sempre più numerose donne lavoratrici.

Personalmente sono stato sempre sensibile a questo problema. Nella scorsa legislatura presentai un disegno di legge analogo a quello in discussione, sottoscritto da 45 senatori, che prevedeva le stesse fonti di finanziamento. (Oltre al prelievo sulle aliquote contributive previdenziali era però previsto anche un prelievo sugli utili netti derivanti dal monopolio dei tabacchi, che ammontano a circa un miliardo di lire all'anno).

In quella occasione il Ministero del lavoro rispose che non era possibile gravare ulteriormente la produzione con un incremento dei contributi; eppure erano tempi diversi da quelli attuali.

Dovrei concludere che il tempo non era maturo; c'è voluto altro tempo perchè la maturazione si verificasse. Oggi il momento è venuto ed io saluto con soddisfazione lo evento. Devo però dire che il provvedimento in discussione appare strutturato secondo una impostazione per certi aspetti sbagliata, come può desumersi soprattutto dall'infelice formulazione del secondo comma dell'articolo 1, secondo cui scopo degli asili-nido sarebbe la « temporanea custodia » dei bam-

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1971)

bini. Questa espressione è davvero infelice; ricorda un parcheggio di automobili.

Questa dizione dell'articolo 1 non la sottoscrivo anche se approvo il testo del disegno di legge. A me sembra che si tratti di un *lapsus*.

Il problema principale è quello delle caratteristiche che deve assumere l'assistenza ai bambini. La questione sta in questi termini: l'assistenza all'infanzia — così com'è stata concepita finora, almeno dal massimo organo che ha praticato questa assistenza in Italia da 50 anni a questa parte — non va considerata esclusivamente sotto il profilo materiale della vigilanza dei bambini affidati all'asilo-nido. C'è un altro aspetto che manca nel provvedimento; quello igienico-sanitario, di medicina preventiva, che costituiva il fulcro della legge del 1925. In altra occasione io ebbi a dire che il carattere distintivo dell'ONMI e di altre istituzioni analoghe fu quello di aver anticipato i tempi di 50 anni: ed in proposito citavo il Marchiafava, che rimarcava questo concetto dell'assistenza all'infanzia concepita su due fronti. In base a tale concezione l'assistenza ai bambini negli asili-nido è stata fatta non solo custodendoli materialmente, ma anche somministrando loro la merenda, le vitamine, i ricostituenti: tutto questo è stato fatto concretamente finora. Tutta quella rete di circa 10.000 consultori pediatrici, medici, psico-pedagogici, eccetera, che è stata creata a suo tempo, che esiste tuttora ed è la sola che funziona oggi abbastanza bene, in questo disegno di legge è completamente ignorata! In tal modo, rischiamo di trovarci domani di fronte alla coesistenza di due tipi di asili-nido: quelli comunali, che svolgeranno unicamente un'assistenza di carattere materiale, di vigilanza del bambino e gli altri, gestiti da enti locali che svolgeranno anche sotto il profilo che ho testè ricordato una più completa assistenza. Nel disegno di legge non è fatta menzione del personale qualificato già esistente: c'è solo un vago accenno nell'articolo 6. Quando abbiamo approvato la legge sulla scuola materna, ci siamo preoccupati di specificare il tipo di personale che bisognava utilizzare in queste scuole. Nel presente disegno di legge

non se ne parla, ed è una grave lacuna. Come si può colmarla?

Nel penultimo comma dell'articolo 1, ove si fa riferimento all'erogazione dei contributi di 20 milioni, perchè non dire che l'erogazione avviene attraverso gli enti pubblici? Io preferirei che questi contributi venissero erogati attraverso gli enti pubblici, in modo da evitare sperequazioni di trattamento tra un asilo e l'altro e conseguire un livello di assistenza pressochè uniforme.

Un'altra osservazione si ricollega al rilievo del collega Sotgiu, che io riprendo e rimarco: non vorrei che con questo disegno di legge si accentuasse quel divario che attualmente esiste tra il Nord e il Sud dell'Italia. Roma in 46 anni, cioè dal 1925, ha costruito appena 600 asili: è il più grave addebito che si può fare alla capitale, ma essa non ne è direttamente responsabile. Osservo che la maggior parte di questi asili sono addensati nel Nord, pochissimi nel Sud, salvo che nella mia provincia, che ha risentito favorevolmente di quella mia passioncella alla quale ho fatto prima cenno. Ci sono provincie con un milione di abitanti, che hanno un solo asilo-nido! Dobbiamo perpetuare questa situazione? Rischieremo di perpetuarla con questo disegno di legge? Tutte le leggi che si varano oggi tengono conto della realtà depressiva del Sud d'Italia, in omaggio alla politica regionalistica, e prevedono l'adozione di opportuni provvedimenti, in sede di attuazione, per una idonea ripartizione dei fondi assegnati.

Anche in occasione dell'approvazione di questo disegno di legge dobbiamo preoccuparci che la ripartizione dei fondi assegnati per gli asili-nido non sia fatta in maniera indiscriminata. Dobbiamo preoccuparci della situazione di vuoto che esiste nel Sud, ove ci sono solo gli asili-nido dell'ONMI, purtuttavia in numero assolutamente insufficiente. Si osserva: gli enti locali potranno integrare questi fondi. Ma bisogna tener presente che, mentre ad esempio il comune di Milano ed altri comuni che sono attivi, si possono permettere di creare asili-nido con fondi propri, nel Sud i comuni non possono permettersi questa generosità. Ripeto: non vorrei che con questo disegno di legge

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1971)

si accentuasse il lamentato divario fra Nord e Sud.

Perciò mi onoro di presentare, assieme al senatore Barra, il seguente ordine del giorno, che sostanzialmente fa proprie le osservazioni formulate dalla Commissione igiene e sanità in sede di emanazione del parere sul disegno di legge in esame:

« La 1^a Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 2001,

impegna il Governo:

1) a tener presente nella ripartizione dei fondi destinati alla costruzione degli asili-nido gli stessi criteri già adottati per la ripartizione dei fondi relativi alle attrezzature ospedaliere di cui all'articolo 2 della legge 8 maggio 1971, n. 304;

2) a che vengano determinati dal competente Ministero i profili professionali del personale qualificato per l'assistenza;

3) a che venga garantito oltre che la vigilanza igienico-sanitaria anche il controllo psico-pedagogico utilizzando a tal fine le strutture sanitarie esistenti in attesa della istituzione delle unità sanitarie locali ».

Mi dispiace, poi, di non poter condividere la tesi della senatrice Falcucci secondo cui il Ministero della sanità dovrebbe essere estraneo alla ripartizione dei fondi in questione. In fin dei conti, chi dà quattrini è lo Stato attraverso il Ministero competente. Alla gentile senatrice Falcucci non deve sfuggire quel che accade in talune regioni nella ripartizione pratica dei fondi. Che il Ministero eserciti una certa supervisione per una più equa ripartizione di questi fondi, per rispettare cioè i criteri già stabiliti, mi sembra giusto.

F A L C U C C I . C'è un equivoco; per essere breve sono stata poco chiara. O nella legge di stabiliscono tutti i criteri e si riconduce la responsabilità del controllo e della verifica su tutto l'arco dei problemi che riguardano questi asili al Ministero della sanità, e allora è bene che tutto questo nella

legge sia indicato esplicitamente, o altrimenti tutto questo deve competere alla regione.

V E N A N Z I . Mi sembra che le critiche di eccessiva vaghezza mosse nei confronti dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido indicati nell'articolo 6 del disegno di legge in esame siano ingiustificate.

Si tratta, infatti, di criteri di indirizzo per la delimitazione della competenza legislativa regionale, che, proprio in quanto tali, debbono avere necessariamente un carattere generale, così come è stato ribadito nel noto ordine del giorno votato dal Senato il 18 dicembre 1970 in occasione della discussione sui contenuti dell'azione di indirizzo e di coordinamento dello Stato nei confronti dell'attività legislativa delle regioni.

D E L N E R O . Occorre però determinare dei titoli specifici, altrimenti chiunque può essere ritenuto qualificato.

V E N A N Z I . Questo lo faranno le regioni.

Quanto poi alle preoccupazioni manifestate dal senatore Perrino circa il pericolo di un divario tra Nord e Sud nell'attuazione del programma degli asili-nido, penso che a tali inconvenienti si potrà ovviare dando applicazione al terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione che dice testualmente: « Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali ».

D E L N E R O . Ricordo che, in sede di Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato, è stata manifestata una certa preoccupazione sul vuoto che si verrà inevitabilmente a creare dopo l'approvazione della presente legge nel settore dell'assistenza infantile, dato che gli asili-nido non sorgerranno certo il giorno dopo. Ora, tenuto conto che esiste una rete di asili pubblici e privati funzionanti, si potrebbe consentire ai comuni la facoltà di stipulare convenzioni con gli enti gestori di tali asili, la cui pie-

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1971)

na utilizzazione verrebbe così ad ovviare agli inconvenienti del vuoto cui accennavo.

A tal fine, presento il seguente ordine del giorno, che è analogo ad altro già approvato dalla Camera dei deputati in occasione dell'approvazione del disegno di legge in esame:

« La 1^a Commissione del Senato,

in sede di approvazione della legge per un piano quinquennale per la costruzione nel Paese di una rete di asili-nido che abbiano i requisiti tecnico-sanitari e psico-pedagogici per un'assistenza ed una educazione razionale e moderna ai bambini fino al terzo anno di età;

ritenuto, nell'affidare ai comuni, attraverso le regioni, la responsabilità della costruzione e della gestione di tali asili, che debba essere utilizzata anche la rete pubblica e privata esistente nel Paese di tali asili,

impegna il Governo ad emanare, nel quadro e nel rispetto dell'autonomia regionale, le opportune disposizioni per il convenzionamento da parte dei comuni con gli enti gestori di tali asili, semprechè essi abbiano i requisiti richiesti ».

P R E S I D E N T E . Mi sembra necessario che l'ordine del giorno presentato dai senatori Perrino e Barra sia integrato con un preambolo, in cui si faccia, tra l'altro, esplicito riferimento all'opinione della Commissione che il disegno di legge in esame non contiene alcuna disposizione abrogativa, esplicita od implicita, delle norme vigenti sulla competenza dello Stato, delle regioni, nonchè delle provincie di Trento e di Bolzano. Proporrei, perciò, la seguente formulazione:

« La 1^a Commissione del Senato,

nella concorde opinione che il disegno di legge n. 2001 non contiene alcuna disposizione abrogativa, esplicita o implicita, delle norme vigenti sulla competenza dello Stato, delle regioni nonchè delle provincie di Trento e di Bolzano;

nella concorde opinione, altresì, che per la realizzazione dei fini fondamentali della

legge i contributi stabiliti devono essere, almeno per il 50 per cento, destinati alle regioni più bisognevoli;

nell'approvare il disegno di legge suddetto,

impegna il Governo:

1) a tener presente, nella ripartizione dei fondi destinati alla costruzione degli asili-nido, gli stessi criteri già adottati per la ripartizione dei fondi relativi alle attrezzature ospedaliere, di cui all'articolo 2 della legge 8 maggio 1971, n. 304;

2) a che vengano determinati dal competente Ministero i profili professionali del personale qualificato per l'assistenza;

3) a che venga garantito, oltre che la vigilanza igienico-sanitaria, anche il controllo psico-pedagogico, utilizzando a tal fine le strutture sanitarie esistenti, in attesa della istituzione delle unità sanitarie locali ».

S O T G I U . Concordo con l'impostazione data dal Presidente all'ordine del giorno in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Nel dare la parola al rappresentante del Governo per la replica, vorrei pregarlo di puntualizzare, tra l'altro, la posizione del Governo sui diversi aspetti dell'ordine del giorno di cui ho dato testè lettura.

L A P E N N A , sottosegretario di Stato per la sanità. In primo luogo desidero ringraziare, con sentito animo, la Commissione per questo clima di distensione che ha saputo e voluto creare onde giungere rapidamente all'approvazione definitiva di questo disegno di legge sugli asili-nido, e quindi renderlo immediatamente operante.

Non ho difficoltà a riconoscere che, nel comitato ristretto appositamente istituito alla Camera dei deputati, il lavoro d'esame di questo provvedimento è andato avanti in modo piuttosto confuso; non è perciò difficile riscontrare delle contraddizioni sia tra gli articoli sia nel testo dello stesso disegno di legge globalmente considerato. Ad esem-

pio: se all'articolo 1, come giustamente è stato messo in evidenza, si dice che bisogna provvedere alla custodia temporanea dei bambini, in effetti tale finalità limitata ed inaccettabile è superata dall'articolo 6, quando al punto 3 si dice che gli asili-nido devono essere dotati di personale qualificato: e nel momento in cui si specifica quale deve essere questo personale qualificato, ci accorgiamo che la finalità che si assegna a questo nuovo istituto non è la custodia, ma l'impegno all'assistenza sanitaria ed allo sviluppo psico-pedagogico, in modo che sussista veramente un'attenta cura di carattere generale riferita alla personalità del bambino. Altrimenti non si comprenderebbe nemmeno perchè questa materia dovrebbe essere sottratta alla competenza del Ministero dell'interno, per essere assegnata a quello della sanità.

In effetti il disegno di legge riconosce la competenza esclusiva del Ministero della sanità, proprio per accentuare questa finalizzazione dei presidi che andiamo a creare, e contiene un preciso impegno in ordine alla preparazione del personale. Tali sono gli aspetti caratterizzanti del disegno di legge in esame.

Voglio poi sottolineare l'esplicito riferimento alle esigenze delle famiglie contenuto nell'articolo 6. Oggi molti degli asili esistenti hanno carattere aziendale o comunque si trovano vicino al luogo di lavoro; questo disegno di legge invece prevede che detti asili debbano essere realizzati « in modo tale da rispondere sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento » (orari, eccetera) « alle esigenze delle famiglie », venendo così incontro al desiderio delle lavoratrici di tenere lontani i propri bambini dall'ambiente della fabbrica.

Nel provvedimento ci sono evidentemente delle contraddizioni che non esito a riconoscere, anche sul piano letterale (ad esempio la infelice frase sulla custodia dei bambini); devo però ricordare che questo disegno di legge è nato per iniziativa delle organizzazioni sindacali, che prevedevano un sistema di finanziamento diverso, una procedura di rastrellamento dei fondi e di gestione diversa. Anche il traguardo dei 3.800

asili-nido non deriva dalla individuazione di un fabbisogno colto preventivamente nell'ambito della distribuzione della popolazione nel Paese; stabiliti i fondi a disposizione — anche tenuto conto della previsione cui si riferiva il senatore Del Nero —, determinata in 40 milioni la spesa per la costruzione e in 20 milioni quella per la gestione di questi asili, si è arrivati ai 3.800 asili-nido programmati.

Il Tesoro poi ha potuto garantire solo 70 dei 186 miliardi richiesti, su una base di previsione di un fondo salari che veniva determinato in base al fondo del 1969, all'indomani cioè dell'autunno sindacale, quando c'era stato il balzo maggiore.

Qualcuno ha voluto ironizzare sulla integrazione delle regioni; evidentemente si tratta di una strada che solo alcune regioni potranno percorrere; è però una strada valida.

Per quanto riguarda la presunta esclusione delle regioni a statuto speciale, ritengo che questa non sussista. È vero che l'articolo 2 stabilisce che i criteri di ripartizione debbono essere quelli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, ma tale riferimento, come ha detto giustamente il relatore, riguarda i criteri; la ripartizione è tra tutte le regioni.

Nell'ambito di detta interpretazione sarà risolta la situazione delle provincie di Trento e Bolzano. Il programma sarà fatto dalla regione, tenendo conto ovviamente della particolare autonomia di cui godono le due provincie.

Nella determinazione dei parametri per la ripartizione del fondo si terrà naturalmente conto dei fabbisogni delle varie regioni indicati nei relativi piani; a questo proposito desidero sottolineare il valore del richiamo ai criteri della legge 8 maggio 1971, n. 304, contenuto nell'ordine del giorno dei senatori Perrino e Barra.

La legge citata n. 304 stabilisce infatti che il 50 per cento vada alle regioni comprese nella area della Cassa per il Mezzogiorno ed il restante 50 per cento a tutte le regioni.

In questo senso il Governo accetta tutti gli ordini del giorno presentati, compreso quello (già presentato alla Camera dei deputati) che permette il convenzionamento di

asili appartenenti a istituzioni pubbliche o private nella carenza della rete che andiamo creando.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo per il suo intervento, durante il quale egli ci ha fornito alcune sostanziali assicurazioni che ci possono lasciare tranquilli di non aver sotto-utilizzato su alcune imperfezioni anche formali del disegno di legge in esame.

La materia trattata è estremamente delicata ed importante e questa considerazione giustifica il deferimento del disegno di legge alla competenza primaria della nostra Commissione.

Dirò subito che qui ci troviamo di fronte ad un problema che il sottosegretario di Stato, senatore La Penna, ha sfiorato con eleganza e che voglio mettere in evidenza: ci troviamo di fronte a creature di tenera età, fino a 3 anni, per le quali vale il monito che ci è venuto da sempre: « mente sana in corpo sano ». Quel proverbio ormai è largamente superato perchè noi sappiamo che qui non si tratta soltanto della sanità della mente; oltre all'aspetto della sanità della mente, vi è quello della sanità di un intero patrimonio morale, che va assicurato soprattutto nei primi anni dell'infanzia. Secondo me, perciò, molto opportunamente è stato posto l'accento sul valore dell'assistenza sanitaria alle giovani generazioni, perchè a quella età bisogna in via primaria, anche se non esclusiva, occuparsi e preoccuparsi di quella sanità, che è il presupposto sia del patrimonio spirituale, sia anche del patrimonio morale e sociale. La sanità si colloca, in tal modo, come uno dei momenti dell'armonico sviluppo dell'ordinamento generale dello Stato, il che costituisce un ulteriore motivo per giustificare — come ho detto poc'anzi — la competenza primaria attribuita alla nostra Commissione sul disegno di legge in esame.

Metto, ora, ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Perrino e Barra, integrato secondo la formulazione da me proposta, di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Del Nero.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, lo Stato assegna alle regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni.

I contributi sono di due tipi. Il primo, pari ad una cifra fissa *una tantum* di lire 40 milioni, viene erogato quale concorso alle spese relative alla costruzione, l'impianto e l'arredamento dell'asilo-nido. Il secondo, pari ad una cifra fissa annuale di lire 20 milioni, viene erogato quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo-nido medesimo. Quest'ultimo contributo viene erogato con preferenza a quegli asili-nido per i quali è stato erogato il primo contributo, nonchè per quelli gestiti da enti locali.

Tali contributi possono essere integrati dalle regioni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini di cui alla presente legge è istituito uno speciale fondo per gli asili-nido, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il fondo viene ripartito dal Ministro della sanità tra le regioni entro il mese di febbraio

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1971)

di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario. Le somme non impegnate in un esercizio possono esserlo negli anni successivi.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero della sanità verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili-nido.

(È approvato).

Art. 4.

Per la costruzione e la gestione di asili-nido i comuni o consorzi di comuni possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge inoltrando domanda alla regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le norme stabilite dalla regione stessa.

(È approvato).

Art. 5.

Le regioni sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dai consorzi di comuni elaborano il piano annuale degli asili-nido fissando le priorità di intervento e le norme e i tempi di attuazione.

Il piano regionale è trasmesso al Ministero della sanità entro il 31 ottobre di ogni anno.

(È approvato).

Art. 6.

La regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi devono:

1) essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento, alle esigenze delle famiglie;

2) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;

3) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;

4) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.

(È approvato).

Art. 7.

La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali ed in via transitoria, fino all'istituzione di queste ultime, all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo-nido.

(È approvato).

Art. 8.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10 per cento l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'INPS o da altri enti previdenziali, nonché il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale avrà cura di tenere separata contabilità dell'ammontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente.

(È approvato).

Art. 9.

Lo speciale fondo per gli asili-nido di cui all'articolo 2 viene alimentato per il quinquennio 1972-76:

a) dai contributi di cui al precedente articolo 8 che l'INPS verserà semestralmente al bilancio dello Stato con imputazione ad

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1971)

apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1972, 12 miliardi per l'anno 1973, 14 miliardi per l'anno 1974, 16 miliardi per l'anno 1975 e 18 miliardi per l'anno 1976.

(È approvato).

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvede:

a) con le somme che affluiscono allo stato di previsione dell'entrata ai sensi della lettera *a)* del precedente articolo 9;

b) quanto a lire 10 miliardi con riduzione per corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 11.

L'articolo 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è abrogato.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

F A L C U C C I . Dichiaro che il mio voto favorevole al disegno di legge è dato soprattutto, a seguito dei chiarimenti forniti dal sottosegretario di Stato La Penna, per la configurazione della politica degli asilini come componente di una politica dedicata alla famiglia in generale, nel quadro della sicurezza sociale.

Esprimo questo voto positivo personalmente e senza proporre emendamenti al disegno di legge, che in altra situazione avrei

proposto, in collegamento con l'impegno politico al varo del provvedimento sulla tutela delle lavoratrici madri, in corso di esame all'altro ramo del Parlamento.

Voglio chiarire il significato di questo collegamento, su cui si è sviluppata una polemica e desidero, anche nella sede qualificata del Senato, confermare le sue ragioni politiche: collegamento politico, non contrattazione, dunque.

Nel momento in cui lo Stato si assume un rilevante onere, che certamente contribuisce a dare una spinta notevole allo sviluppo dei servizi per l'infanzia, noi auspichiamo l'approvazione più sollecita possibile della legge per la tutela delle lavoratrici madri, la quale, oltre a migliorarne il trattamento, opererà anche nell'interesse dei fanciulli. Sappiamo quanto sia importante nelle prime settimane di vita che il bambino abbia condizioni di sufficiente serenità attraverso la mamma. E ciò sarà reso possibile con l'introduzione dell'istituto del congedo facoltativo alle lavoratrici madri, soluzione che, pur non essendo ottimale, indica la prospettiva di una politica per l'infanzia, la possibilità di favorire l'assistenza diretta della madre nei primi mesi di vita del bambino. La ragione per cui chiedemmo la contestualità politica dell'approvazione dei due provvedimenti legislativi non diminuisce il nostro impegno e l'adesione al presente disegno di legge, che abbiamo espresso sia alla Camera dei deputati, sia in sede di elaborazione operata dal Comitato ristretto: ciò che certamente ha segnato un orientamento che potrà perfezionarsi con la attuazione dell'ordinamento regionale. Si tratta, quindi, di una contestualità logica, perchè riteniamo che alle famiglie dev'essere offerta la possibilità di disporre di una pluralità di servizi sociali.

Prendo atto con soddisfazione dell'impegno assunto dai colleghi degli altri gruppi politici, di favorire sia alla Camera dei deputati, sia, quando vi perverrà, al Senato, l'approvazione del disegno di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, approvazione, almeno analogicamente, rapida quanto quella riguardante il presente provvedimento. In tal modo insieme potremo affermare di aver contribuito a far conseguire al Paese una

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1971)

tappa importante in una politica dei servizi per l'infanzia e per la famiglia.

M I N E L L A M O L I N A R I . Dichiaro che possiamo essere contenti nell'intimo della nostra coscienza umana e politica, per il varo del presente disegno di legge, anche se forse certi aspetti della struttura del provvedimento possono lasciarci non del tutto soddisfatti. Comunque, il contenuto degli ordini del giorno approvati e le assicurazioni dateci dal sottosegretario di Stato La Penna hanno migliorato le prospettive pratiche del disegno di legge medesimo.

Esprimo la convinzione che, come donne e dirigenti di movimenti femminili, possiamo essere contente per i risultati raggiunti, per tre ordini di motivi.

Il primo ha riguardo, intanto, a ciò che consegnerà immediatamente, o per lo meno rapidamente, a questa legge. Sebbene i finanziamenti siano stati fortemente ridotti rispetto al piano iniziale e questa legge abbia, più che altro, una funzione di incentivazione, certo essa comincia a mettere in moto un meccanismo che si era fermato da tempo, e affronta, per la prima volta, in modo serio un drammatico problema di carattere umano e sociale.

Questo meccanismo, però — ecco il secondo motivo della nostra soddisfazione — non si muove isolatamente, si muove nel quadro di una concezione organica più avanzata di tutto il complesso dei problemi della famiglia.

Mentre noi stiamo qui discutendo degli asili-nido, la Camera ha approvato le nuove norme sul diritto di famiglia: tutto ciò è in-

dice di un movimento che va apprezzato in tutta la sua importanza.

La mia soddisfazione per questo provvedimento è poi tanto maggiore in quanto tutto l'iter del disegno di legge è stato accompagnato e sostenuto da una grande battaglia democratica combattuta in prima fila dalle associazioni e organizzazioni femminili. Dietro questa legge c'è l'unità delle tre grandi organizzazioni sindacali; c'è la partecipazione creativa originale e interessante degli enti locali e delle regioni, e c'è un grande movimento di massa, di donne che si sentono protagoniste di tutto un complesso di problemi riguardanti il loro lavoro, la loro funzione in seno alla famiglia, la vita dei loro bambini: movimento che tutti quanti — io credo — vogliamo apprezzare come un grande contributo alla democrazia e al progresso.

P A L U M B O . Essendo state superate le nostre riserve a seguito dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e dell'accoglimento degli ordini del giorno, dichiaro che il Gruppo liberale voterà a favore del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 20,30.